

Piano di protezione per la formazione continua nel periodo Coronavirus

Versione aggiornata al 3 novembre 2020

Dal 2 novembre è nuovamente vietato erogare corsi di formazione continua in presenza, con poche eccezioni.

Secondo l'ordinanza COVID-19, l'insegnamento in presenza è consentito solo nei seguenti casi (art. 6d art. 1 lett. b):

- le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto
- le lezioni individuali

Per le offerte formative rivolte a persone che non sono in grado di partecipare a corsi di formazione online, si applica l'eccezione di cui all'art. 6d cpv. 1 lett. b.

Per erogare le lezioni in presenza, gli istituti di formazione continua devono disporre di un piano di protezione e garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e di comportamento dell'UFSP. Sono inoltre tenuti a giustificare, nel piano di protezione, i motivi per i quali le lezioni in presenza rientrano nell'eccezione di cui all'art. 6d, art. 1, lett. b dell'ordinanza COVID.

Ogni ente di formazione è responsabile della realizzazione del proprio piano di protezione. Non è prevista l'approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali o federali.

L'ordinanza federale del 28 ottobre 2020 sulle misure nella situazione particolare di lotta contro l'epidemia di COVID-19 è la linea guida vincolante per lo sviluppo di concetti di protezione.

In qualità di associazione mantello della formazione continua la FSEA presenta, su questa base, un concetto generale di piano di protezione applicabile alla formazione continua.

Le disposizioni si applicano con riserva di modifica delle direttive federali e di eventuali regolamenti cantonali. I Cantoni hanno il diritto di emanare regole più severe. Gli enti di formazione sono obbligati a rispettare tali norme.

1. Giustificazione per l'erogazione dei corsi in presenza

- I motivi per i quali possono essere erogati corsi in presenza secondo l'eccezione dell'art. 6d cpv. 1 lett. B devono essere spiegati in modo comprensibile.

2. Misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia di *distanza sociale*

- Negli istituti di formazione continua, le mascherine sono obbligatorie nelle zone di accesso al pubblico, comprese le aule dei corsi.
- L'obbligo di indossare la mascherina non si applica se causa del tipo di attività, portarla ostacola lo svolgimento della lezione (ad es. lezioni di strumenti a fiato in una scuola di musica). Inoltre, l'obbligo di indossare la mascherina non si applica ai gruppi di persone che sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 3b cpv. 2 (cfr. allegato 3).
- La distanza minima da mantenere tra le persone è di 1,5 metri (distanza richiesta).
- Sul pavimento saranno applicati dei segni per il posizionamento dei banchi affinché si possa garantire e mantenere la distanza di almeno 1,5 metri tra le persone partecipanti.
- I locali pausa e le aree ricreative sono allestite di modo che si possa rispettare la regola della distanza di 1,5 metri.
- Nelle aree adibite alla ristorazione si applicano le specifiche menzionate nell'ordinanza.
- Nelle aree in cui le persone possono muoversi liberamente, cioè nelle aree di accesso, se sono presenti più persone, devono essere disponibili almeno 4 metri quadrati di spazio per ciascuna di queste persone.

3. Misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia d'igiene:

- All'ingresso come pure nelle aree ricreative, nei locali pausa e nelle aule sono da predisporre disinfettanti o la possibilità di lavarsi le mani.
- Sono disponibili sufficienti cestini per i rifiuti, soprattutto per lo smaltimento di fazzoletti e mascherine facciali.
- Tutti i locali dovranno essere ampiamente e regolarmente arieggiati. Nei locali in cui non è possibile aprire le finestre, la ventilazione viene regolata di conseguenza.
- Tavoli, sedie, materiale dei corsi usati più volte (ad es. penne per lavagne a fogli mobili), maniglie delle porte, pulsanti degli ascensori, ringhiere delle scale, corrimani, macchine da caffè e altri oggetti che vengono spesso toccati da più persone devono essere puliti regolarmente e, se possibile, disinfettati.
- Le mascherine protettive per i partecipanti devono essere tenute pronte per situazioni particolari. Non vi è tuttavia un obbligo da parte dell'istituzione di consegnarle.

Gli enti di formazione devono garantire che le misure per il rispetto delle norme sulla distanza e sull'igiene siano rispettate anche se il corso in presenza non si svolge nei propri locali (ad es. in hotel per seminari, nelle aziende, ecc.). Le misure sono attuate in collaborazione con il committente e con chi affitta i locali.

4. Raccolta dei dati di contatto

- I dati di contatto dei partecipanti devono essere raccolti se per più di 15 minuti la distanza di sicurezza tra di loro non può essere mantenuta e se non si indossano le mascherine.
- I partecipanti saranno informati sui seguenti punti:
 - o la riduzione della distanza di sicurezza può portare all'aumento del rischio di infezione;
 - o la possibilità di essere contattati da parte dell'autorità cantonale competente che può per ordinare una quarantena in caso di contatto con persone affette da COVID-19
- Vengono raccolti i seguenti dati: Nome, cognome, luogo di residenza e numero di telefono;
- La riservatezza dei dati di contatto durante la loro raccolta e la loro sicurezza, in particolare la loro conservazione, sono garantite.

5. Misure per l'informazione e il management

- I clienti sono informati sulle misure definite nel piano di protezione (in particolare l'obbligo di indossare la mascherina e le regole della distanza).
- Si richiama l'attenzione delle persone partecipanti alla formazione sul fatto che:
 - o Le persone che presentano anche solo un dei sintomi riconducibili al COVID-19 (cfr. allegato 1) o che sono state a contatto non protetto con persone infette non possono partecipare alle attività di formazione in presenza.
 - o Le persone partecipanti che hanno contratto il Coronavirus, non possono partecipare a corsi di formazione continua per 10 giorni dopo che la malattia è stata superata.
- All'ingresso, come pure all'interno delle aree ricreative, nei locali pausa, eccetera dovrà essere esposto, in maniera ben visibile, il materiale informativo sul distanziamento sociale e sulle norme igieniche realizzato dalla Confederazione.
- All'inizio del corso, i formatori illustrano le regole di distanza e di igiene in vigore, e qualora fosse il caso, le modalità didattiche adottate.
- I collaboratori vengono regolarmente informati sulle misure adottate in relazione al piano di protezione.

- La direzione garantisce che l'attuazione delle misure definite nel piano di protezione sia regolarmente monitorata.
- Il piano di protezione designa una persona responsabile dell'attuazione delle sue disposizioni e del contatto con le autorità competenti.

Allegato 1: Sintomi COVID-19 secondo UFSP (stato 03.11.2020)

I sintomi più frequenti sono:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, affanno, dolori al petto);
- febbre;
- perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto.

Possono inoltre comparire i seguenti sintomi:

- mal di testa;
- malessere, debolezza generale;
- dolori muscolari;
- raffreddore;
- sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia);
- eruzioni cutanee.

I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono però presentarsi complicazioni, come una polmonite.

Allegato 2: Persone particolarmente a rischio, secondo l'Ordinanza COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (stato 03.11.2020)

Secondo l'UFSP sono particolarmente a rischio:

- Le persone a partire dai 65 anni
- Donne incinte
- Gli adulti affetti da una o più delle malattie seguenti:
 - ipertensione arteriosa
 - malattie cardiovascolari
 - diabete
 - malattie croniche delle vie respiratorie
 - cancro
 - malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario
 - obesità di grado III (patologica, IMC ≥ 40 kg/m²)

Informazioni dettagliate sulle singole malattie e un foglio informativo con le raccomandazioni per le persone con patologie preesistenti sono disponibili sul sito web dell'UFSP.

Allegato 3: Gruppi di persone che, secondo l'ordinanza COVID-19 nella situazione particolare del 28 ottobre sono esonerati dall'obbligo di indossare le mascherine

Sono esentati dall'obbligo di portare le mascherine:

- a. I bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica